

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **376/1991** (ECLI:IT:COST:1991:376)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **10/07/1991**; Decisione del **11/07/1991**

Deposito del **23/07/1991**; Pubblicazione in G. U. **07/08/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17464**

Atti decisi:

N. 376

ORDINANZA 11-23 LUGLIO 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 dalla Corte di assise di Genova nel procedimento penale a carico di Del Corona Luigi, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, nella fase degli atti preliminari ad un dibattimento promosso con rito immediato - dopo che il giudice per le indagini preliminari competente aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato, presentata dall'imputato con il consenso del pubblico ministero, "perché il giudizio non può essere definito allo stato degli atti, in quanto appare necessario un approfondimento dibattimentale in ordine alla congruità del titolo di reato contestato" - la Corte di assise di Genova ha, con ordinanza del 20 febbraio 1991, sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 458 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il g.i.p., di fronte alla richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato ed al consenso del p.m., non proceda al giudizio stesso osservando le disposizioni per l'udienza preliminare, così come previsto dall'art. 452 comma 2 c.p.p. per il giudizio direttissimo";

e che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, in presenza della richiesta dell'imputato e del consenso del pubblico ministero, la dichiarazione d'illegittimità della norma denunciata comporterebbe la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari, perché proceda nei modi previsti dagli artt. 452, secondo comma, e 422 del codice di procedura penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;

Considerato che, come ammette la stessa ordinanza di rimessione ipotizzando, in caso di dichiarazione d'illegittimità, la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari, il giudice a quo non potrebbe mai fare applicazione della norma denunciata, con conseguente irrilevanza della questione;

che, quindi, la questione stessa, così come proposta, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di assise di Genova con ordinanza del 20 febbraio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.